

VISTA la proposta del responsabile del servizio interessato, che integralmente di seguito riportata:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il vigente art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

VISTO l'art. 393 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, secondo il quale Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art.208 del Codice;

PRESO ATTO, altresì, che al comma 2 del citato art. 393 del DPR 16.12.92 n. 495, si stabilisce che "...per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'art. 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori Pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese";

VISTO l'art. 208 del nuovo Codice della Strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che dopo la riformulazione ad opera dell'art. 40 della legge n. 120/2010, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada, ai commi 4, 5 e 5-bis, testualmente recita:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.";

DATO ATTO che la medesima legge 120/2012 e successivamente il D.L. n.16/2011 convertito con legge n.44/2012 ha stabilito che la mancata destinazione e/o il mancato impiego del 50% dei proventi contravvenzionali tra le varie finalità vincolate comporta l'applicazione a carico dell'Ente Locale della sanzione della riduzione della facoltà di spesa dei proventi in una misura pari in origine al 30% aumentata poi ad oggi in misura pari al 90%. Inoltre la violazione del vincolo di destinazione dei proventi costituisce anche motivo di danno erariale a carico dell'Ente con obbligo di segnalazione alla Corte dei Conti (art.142 comma 12-quatrer del CdS) nonché responsabilità disciplinare;

VISTO, altresì, l'art. 142 del CdS, e in particolare i commi 12-bis, 12-ter e 12-quatrer, del medesimo codice della strada, come introdotto dall'art. 25 della legge n. 120/2010, e successivamente integrato e modificato dall'art. 4-ter, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 che testualmente recita:

"12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quatrer. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quatrer. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti."

VISTO l'art.4-ter del D.L.02/03/2012 n.16 convertito in legge con L.26/04/2012 n.44 che al comma 16 recita:

"16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quatrer dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.;

DATO ATTO che con Deliberazione di G.C. n.26 del 05.03.2019 è stata approvata la destinazione vincolata dei proventi derivanti da violazioni al CdS e la relativa previsione per l'anno 2019, ai sensi dell'art.208 comma 5. Di detto codice, secondo la descrizione riportata nel seguente prospetto;

NATURA INTERVENTI DA FINANZIARE	MISURA MINIMA PRESCRITTA DALLA LEGGE	IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di attrezzature dei servizi di polizia municipale.	1/4	€ 500,00 (Cap. 250/772)
altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale	1/2	€ 900,00 (Cap. 541/772)
		€ 450,00 (Cap. 230/770)

DATO ATTO che la rendicontazione della gestione 2019 delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del codice della strada e la destinazione dei proventi alle finalità indicate nell'art.208 CdS è quella risultante dal sottostante prospetto:

Bilancio anno 2019 capitolo380 Proventi CdS. Previsione	Proventi anno 2019 per violazioni accertate sino al 31/12/2019	Fondo di svalutazione crediti secondo i principi contabili messo a bilancio a valere sui proventi(D.Lgs. 118/2011)	Importo proventi accertati nell'anno 2019 detratto l'importo del fondo svalutazione crediti	Quota minima pari al 50% dei proventi accertati per le varie finalità ex art. 208 CdS	Proventi relativi all'anno 2019 effettivamente riscossi di competenza al 31.12.2019	Proventi in concreto impegnati e spesi nel 2019 per le finalità individuate nella Deliberazione G.C. n.26 del 05.03.2019
3700,00 €.	3618,36 €	0,00 €	3618,36 €	1809,18 €.	3244,44 €	€ 1973,15

RITENUTO necessario approvare il rendiconto sull'entrata e sulla destinazione effettiva dei proventi derivanti da sanzioni per violazioni al CdS riscosse nell'anno 2019 e sulla base il loro utilizzo;

RITENUTO, inoltre, sottolineare che non sono contemplati proventi per violazioni all'art.142 del codice della strada in quanto il servizio di Polizia Locale non effettuata servizi mirati all'osservanza degli obblighi sui limiti di velocità mediante lo strumento autovelox, poiché non ne dispone e perché l'esiguo numero di personale ed i vari compiti di istituto non lo consentono;

RITENUTO altresì necessario provvedere entro il 31/05/2020 a trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e al Ministero dell'Interno in via telematica sia il rendiconto sulla gestione dei proventi che la relazione di sintesi ai sensi dell'art.143 comma 12-quater del CdS e dell'art. 393, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, al fine di ottemperare comunque alla norma di legge di cui all'art.16 del D.L.n.16/2012,incaricando a tale scopo il Comando di Polizia Municipale;

PROPONE

Per le ragioni riportate in premessa che qui si intendono ripetute

1. Di approvare il rendiconto finale per l'anno 2019 delle entrate e delle spese, come risulta dal prospetto sotto riportato inerente alla gestione finanziaria dell'anno 2019, relativo all'utilizzo della quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del codice della strada per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 208 del C.d.S.:

Bilancio anno 2019 capitolo380 Proventi CdS. Previsione	Proventi anno 2019 per violazioni accertate sino al 31/12/2019	Fondo di svalutazione crediti secondo i principi contabili messo a bilancio a valere sui proventi(D.Lgs. 118/2011)	Importo proventi accertati nell'anno 2019 detratto l'importo del fondo svalutazione crediti	Quota minima pari al 50% dei proventi accertati per le varie finalità ex art. 208 CdS	Proventi relativi all'anno 2019 effettivamente riscossi di competenza al 31.12.2019	Proventi in concreto impegnati e spesi nel 2019 per le finalità individuate nella Deliberazione G.C. n.26 del 05.03.2019
3700,00 €.	3618,36 €	0,00 €	3618,36 €	1809,18 €.	3244,44 €	€ 1973,15

2. Di dare atto che non sono contemplati proventi per violazioni all'art.142 del codice della strada in quanto il servizio di Polizia Locale non effettuata servizi mirati all'osservanza degli obblighi sui limiti di velocità mediante lo strumento autovelox, poiché non ne dispone e perché l'esiguo numero di personale ed i vari compiti di istituto non lo consentono;

3. Di dare atto che copia della presente deliberazione, verrà inviata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art.143 comma 12-quater del CdS e dell'art. 393, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, in via telematica oppure in via ordinaria;

4. di dichiarare in considerazione dell'urgenza di provvedere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 131, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta sopra riportata,

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione così come formulata;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio proponente ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, ivi riportato;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi degli artt. 49 D.Lgs. n. 267/2000, ivi riportato;

CON votazione unanime favorevole e palese per alzata di mano per le motivazioni di cui sopra;

APPROVA

La proposta sopra riportata senza integrazioni,

Successivamente LA GIUNTA COMUNALE valutata l'urgenza di dare esecuzione alla presente deliberazione per la scadenza di legge la DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs.vo n.267 del 18 agosto 2000, con voti unanimi favorevoli

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Ssa Sommovigo MariaPia

IL SINDACO
F.to G.L. Maravalle

L'ASSESSORE
F.to P. Lanzi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

la sottoscritta attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio di questo Comune in data 08/07/2020 per rimanervi fino al giorno 22/07/2020 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Silvia Mazzucchi

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota in data 08/07/2020 (art. 125 del T.U. n. 267/2000);

Dalla residenza municipale 08/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Pia Sommovigo

ATTESTATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio attesta:

che la medesima è divenuta esecutiva il giorno 12/06/2020 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, del T.U. n° 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li 12/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Pia Sommovigo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Pia Sommovigo